

parazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero, lire 25,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 80,000.

Capitolo 7. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 45,200.

Capitolo 8. Sussidi al personale già appartenente alla Amministrazione e relative famiglie, lire 56,000.

Capitolo 9. Indennità e diarie ai membri e ai segretari delle Commissioni dei Consigli e dei Comitati, lire 250,000.

Capitolo 10. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, lire 1,917,730.

Capitolo 11. Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*), lire 267,470.

Capitolo 12. Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale, lire 40,000.

Capitolo 13. Acquisto di opere giornali e riviste per la biblioteca, lire 50,000.

Capitolo 14. Spese per telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 15. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,800.

Capitolo 16. Residui eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 17. Spese casuali, lire 35,000.

*Pensioni ed indennità.* — Capitolo 18. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 2,800,000

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 31,500.

Capitolo 20. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari (*Spesa obbligatoria*), lire 105,715.

Capitolo 21. Contributi ad Istituti vari per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, per sussidi di cui all'articolo 253 del regolamento generale sull'istruzione professionale (decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014) e per le assicurazioni degli operai del laboratorio centrale metrico, lire 361,500.

Capitolo 22. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio per

morte od altre cause, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie, per memoria.

*Agricoltura.* — Capitolo 23. Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in lingua italiana dei bollettini dell'Istituto medesimo, lire 25,000.

Capitolo 24. Spese occorrenti per le commassazioni agrarie, lire 50,000.

Capitolo 25. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (*Spese fisse*), lire 127,000

Capitolo 26. Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'olivo, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse, lire 250,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Pavoncelli.

Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Mi permetto di raccomandare alla benevolenza dell'onorevole ministro il Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, che stabiliva un fondo di 800,000 lire per il servizio di repressione per le frodi sui vini, fondo che doveva essere ripartito fra i due Dicasteri delle finanze e della economia nazionale.

Con Regio decreto ministeriale 14 gennaio 1925, n. 1848, il ministro delle finanze aumentava lo stanziamento in corso di sole 150,000 lire e il capitolo 26 di lire 50,000, in considerazione forse che l'esercizio era già in corso.

Ora trattasi di un servizio molto delicato soprattutto in un momento di così grave disagio per la crisi vinicola. Voglio augurarmi che l'onorevole ministro disporrà perchè il capitolo sia aumentato di almeno 100,000 lire e sia elevato a 300,000 onde il servizio di repressione delle frodi possa funzionare decentemente.

Io ho anche l'onore di essere il presidente della cantina sperimentale di Barletta, che si occupa anche della repressione delle frodi dei vini per l'Italia meridionale. Ora i fondi stanziati sono assolutamente insufficienti, e finchè non vi saranno fondi adeguati non sarà possibile istituire un servizio decente. Ora sarebbe opportuno e conveniente che questi fondi fossero stanziati affinché la legge possa avere la sua effettiva applicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Non posso che associarmi nel rilievo fatto della scarsità dei fondi e assicuro di fare le più vive insistenze presso il ministro delle